



Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

PROT. 1059

PROTOCOLLO UDIENZE PENALI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

Premessa e introduzione delle parti che redigono il presente protocollo:

Il Presidente del Tribunale di Ivrea, dott.ssa Antonia Mussa, la Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Ivrea, dott.ssa Stefania Cugge, la procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea dott.ssa Gabriella Viglione, la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, Avv. Patrizia Lepore;

premesse

che le Parti concordano sull'esigenza di individuare modalità condivise di organizzazione delle attività giudiziarie, volte a garantire il corretto svolgimento delle Udienze Penali monocratiche e collegiali;

che vi è comune consapevolezza che dall'efficace attuazione di tali modalità derivi una concreta ed effettiva attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché l'efficienza dell'azione giudiziaria nel suo complesso;

che si ritiene necessario, nell'ottica di leale collaborazione istituzionale, promuovere forme di coordinamento operativo che consentano una gestione razionale e condivisa delle attività d'Udienza;

che, al fine di garantire la cooperazione e la collaborazione tra gli uffici giudiziari e le cancellerie investite delle attività che consentono il regolare svolgimento dei processi, occorre individuare un insieme di regole condivise per la gestione delle Udienze;

il Protocollo non deroga alle norme processuali, né incide sui poteri di direzione dell'udienza e di gestione del ruolo spettanti al giudice, costituendo unicamente disciplina organizzativa condivisa (impostazione tipica dei protocolli udienze);

tutto ciò premesso

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE GENERALE

Art. 1 - Disciplina udienza

Le parti dovranno rispettare gli orari ed indossare la toga nei casi previsti dalla Legge.





Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

Art. 2 - Istanze di rinvio, legittimi impedimenti e comunicazioni preventive

1. Le istanze di rinvio e le comunicazioni di impedimento (difensore/parte/teste) devono essere depositate tempestivamente (almeno 5 giorni antecedenti laddove conosciute per tempo) tramite APP sia presso il Tribunale che presso l'Ufficio di Procura con indicazione di: procedimento, incombente, motivo, eventuale documentazione.
2. Il deposito deve avvenire mediante uso del portale per gli avvocati e di APP per il Pubblico Ministero.
3. I difensori laddove intendano accedere al rito del patteggiamento, se già previamente concordato con il Pubblico Ministero, comunicano almeno tre giorni prima dell'udienza dette istanze.
4. I difensori segnalano alla cancelleria del tribunale tempestivamente e, in ogni caso, almeno quattro giorni prima dell'udienza l'eventuale stato di custodia sopravvenuto dell'imputato, al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione ove conosciuto dal legale.

Art. 3 - Differimento udienze per impedimento del giudice.

1. Il Giudice, in caso di suo impedimento o di altro impedimento dell'ufficio, provvede a comunicare alle parti il decreto di differimento dell'udienza, nel quale si dà atto dei motivi del rinvio, della nuova data d'udienza e dell'orario, disponendo altresì la contro citazione di eventuali testi. Ove per improrogabili e sopravvenute esigenze di servizio del Giudice dell'udienza, sia necessario rinviare l'intera udienza, il Giudice che lo sostituisce ai soli fini del rinvio, ne darà comunicazione alle parti presenti e, laddove possibile, previo avviso delle parti in caso di udienze con incombenti di particolare rilevanza che si tratterà di udienza di mero rinvio. I difensori sono tenuti a comparire ugualmente al fine di prendere atto della nuova data di udienza.

Art. 4 - Deposito di atti e documenti in udienza

1. Il deposito di memorie e documenti avviene preferibilmente prima dell'udienza – almeno 15 giorni prima - tramite applicativo APP/Portale dei Servizi Telematici per consentire conoscenza alle controparti e al giudice. In alternativa il Giudice potrà acconsentire alla produzione cartacea all'udienza con onere per la parte di provvedere al successivo inoltro in modalità informatica sulla piattaforma APP.
2. In caso di deposito in udienza le parti ne indicano le ragioni e provvedono a consegnare copia alle controparti.

Art. 5 - Difesa d'ufficio e gestione delle sostituzioni

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati organizza un servizio di reperibilità di udienza coincidente con la reperibilità del turno detenuti del difensore di turno nelle fasce orarie: 9-14; 14,30-16,30.



Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

2. Il difensore di turno assicura reperibilità e intervento entro un tempo ragionevole (45 minuti) e comunica i recapiti alla cancelleria.
3. Il Tribunale limita il ricorso alle sostituzioni “di urgenza”, assicurando l’effettività della difesa e verificando, nei casi pertinenti, la situazione del difensore originario.
4. Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati cura l’attività di vigilanza deontologica secondo i propri poteri.
5. I difensori, tanto di fiducia, quanto d’ufficio, assicurano la propria presenza in aula, personalmente o a mezzo di un sostituto processuale, al fine di consentire la calendarizzazione delle udienze successive alla prima, salvo legittimo impedimento.
6. I difensori di fiducia comunicano tempestivamente all’autorità giudiziaria l’intervenuta dismissione di mandato, affinché il Giudice possa, tramite la Cancelleria, notificare in tempo utile, sette giorni liberi prima dell’udienza, la nomina al difensore d’ufficio individuato e all’imputato.
7. I difensori di turno qualora non siano già presenti in aula, devono essere contattati telefonicamente dalla cancelleria e si impegnano a raggiungere l’aula entro un massimo di 45 minuti dalla chiamata. La convocazione telefonica viene effettuata quando, per l’udienza chiamata in ordine di ruolo, non si sia presentato il difensore nominato, e stante i tentativi di contatto e l’eventuale celebrazione del processo successivo in ordine di orario, non si sia presentato il difensore, e non sia possibile nominare subito un difensore presente in aula ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.p.;

Art. 6 - Tutela maternità

Nel determinare il ruolo d’udienza il Giudice tiene conto dello stato di gravidanza dell’avvocato per i periodi corrispondenti al congedo di maternità, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.lgs. 151/2001. Lo stato di gravidanza viene documentato tramite l’allegazione del certificato medico indicante la data presunta del parto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, salvo l’esigenza connessa a eventuale prescrizione del reato, ovvero scadenza termini misura cautelare.

Art. 7 - Orari Cancelleria e modalità di visione del fascicolo

1. Si prevede che la visione del fascicolo penale venga richiesta dal difensore tramite istanza di visibilità e richiesta copie previo pagamento dell’importo forfettario. La Cancelleria trasmetterà gli atti del fascicolo telematico all’indirizzo pec dell’avvocato richiedente dopo verifica dell’avvenuto pagamento entro 4 giorni dalla richiesta.
2. Si prevede l’apertura al pubblico dello sportello per le richieste di informazioni con le seguenti modalità: 9.30 – 11.30 accesso del pubblico sia di persona che tramite contatto telefonico e dalle 11.30 – 12.30 tramite richieste di informazioni via PEC le quali dovranno essere evase dal personale delle



Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

cancellerie nell'arco dell'orario suindicato trattandosi in ogni caso di sportello in forma telematica (termine ultimo orario invio email ore 12.25).

GIP/GUP

Art. 8 - Orario e fasce di trattazione udienze

1. L'udienza preliminare inizia alle ore 9,00 e termina alle ore 14,00.
2. Gli incidenti probatori aventi ad oggetto l'audizione protetta del minore saranno fissati, di regola al pomeriggio alle ore 14,30/15,00 con chiusura entro le ore 17,30, salva la necessità di garantire la conclusione della deposizione testimoniale. La determinazione della data è concordata con il PM titolare del fascicolo affinché sia garantita la sua partecipazione all'udienza.
3. Il Giudice avrà cura di indicare alle parti i tempi della camera di consiglio ove sia prevedibile una particolare durata, così da consentire l'eventuale allontanamento delle parti dall'aula.

DIBATTIMENTO

Art. 9 - Tempi di trasmissione fascicoli al dibattimento

Il competente ufficio della Procura della Repubblica per i giudizi a citazione diretta e la Cancelleria del G.I.P. si impegnano a trasmettere i fascicoli del dibattimento, tanto in modalità cartacea, quanto su TIAP, alla Cancelleria Dibattimento della Sezione Penale, preferibilmente ove possibile con le carenze di personale 15 giorni prima della data dell'udienza di prima comparizione al fine di permettere il corretto inserimento delle liste testi e di eventuali altre istanze nel fascicolo.

Art. 10 - Prima udienza dibattimentale

Nella prima udienza dibattimentale (monocratica/collegiale) sono adottati i provvedimenti istruttori e il calendario del processo in modo da assicurare la partecipazione del pubblico Ministero titolare del fascicolo, ove ritenuta opportuna dal medesimo, e l'organizzazione dell'agenda per i difensori.

Art. 11 - Orario di apertura dell'udienza e fasce di trattazione

1. Le udienze monocratiche hanno inizio alle ore 09.00 e terminano alle ore 16,30, salvo esigenze processuali connesse alla trattazione di processi con termini di prescrizione in scadenza, ovvero la calendarizzazione del giudizio per direttissima;



Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

2. Le udienze collegiali hanno inizio alle ore 9,00 e terminano alle ore 17,30 salvo esigenze processuali connesse alla trattazione di processi con termini di prescrizione in scadenza, ovvero la calendarizzazione del giudizio per direttissima.
3. Nelle udienze monocratiche e collegiali deve essere effettuata una pausa di udienza di mezz'ora che potrà essere collocata tra le 13,00 e le 14,30.
4. È raccomandata una ricognizione intermedia delle tempistiche degli incombeni di udienza (es. ore 12:00 e 14:00) per riallineare tempi e chiamate, riducendo attese non necessarie.
5. Nel giudizio direttissimo il Pubblico Ministero concorderà con il Giudice di turno, l'orario per presentare l'arrestato, al fine di non arrecare ostacoli alla celebrazione dei processi previsti dal ruolo d'udienza.
6. Il Giudice avrà cura di indicare alle parti i tempi della camera di consiglio ove sia prevedibile una particolare durata, così da consentire l'eventuale allontanamento delle parti dall'aula.
7. I Giudici e le parti processuali si impegnano a rispettare gli orari indicati.

Art. 12 - Udienze da remoto

1. Le udienze da remoto sono ammesse nei casi previsti dalla legge.
2. Il collegamento deve garantire identificazione, oralità, contraddittorio, riservatezza e registrazione ove prevista.
3. Il giudice comunica almeno il giorno prima dell'udienza il LINK, la piattaforma e le istruzioni tecniche.
4. L'avvocato attesta l'identità dell'assistito con modalità consentite (documento mostrato in video o altre modalità stabilite).
5. Gli atti e documenti da utilizzare in udienza da remoto devono essere depositati tramite PDP entro il termine stabilito, salvo urgenze.
6. In caso di malfunzionamenti, il giudice decide se:
 - o proseguire;
 - o rinviare;
 - o convertire l'udienza in presenza (ove possibile).
7. È vietata la registrazione non autorizzata da parte dei partecipanti.

Art. 13 - Testimoni e "controcitazione"

In caso di rinvio prevedibile o mutamento del programma d'udienza, il giudice può richiedere alle parti la controcitazione dei testimoni, per evitare presenze inutili.



Procura della Repubblica

Consiglio Ordine Avvocati Ivrea

Tribunale di Ivrea

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Tavolo tecnico permanente

- È istituito un Tavolo tecnico (Tribunale–Procura–COA) con riunioni almeno semestrali per:
- o monitorare tempi medi, rinvii, “cause di disfunzione”;
 - o uniformare prassi di deposito e comunicazioni;
 - o proporre aggiornamenti del Protocollo.

Art. 15 - Monitoraggio, verifica e aggiornamento

1. Dopo 6 mesi dalla sottoscrizione, le Parti effettuano una verifica dell’attuazione e adottano eventuali modifiche.
2. Il Protocollo è pubblicato sui siti istituzionali e portato a conoscenza di magistrati, personale e iscritti.

Art. 16 - Durata ed efficacia

1. Il Protocollo entra in vigore il 04.05.2026 e ha durata di 2 anni, salvo proroga.
2. Restano salve esigenze organizzative straordinarie o provvedimenti del Capo dell’Ufficio.

Art. 17 - Clausola di salvaguardia

In caso di contrasto con norme di legge/regolamento o provvedimenti organizzativi sopravvenuti, prevalgono questi ultimi; le Parti adeguano il Protocollo.

Ivrea 29 APR 2026

La Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Ivrea
dott.ssa Stefania Cugge

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea
Avv. Patrizia Lepore

Il Presidente del Tribunale di Ivrea
anche in qualità di Coordinatrice dei G.d.P.
dott.ssa Antonia Mussa

La Procuratrice della Repubblica di Ivrea
dott.ssa Gabriella Viglione